

## DOCUMENTO V

### DELLA DELIBERA N. 348/19/CONS

#### DECLINAZIONE DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI

##### SOMMARIO

<b>1. Introduzione.....</b>	<b>1</b>
<b>2. Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete.....</b>	<b>2</b>
<b>3. Obbligo di trasparenza .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Obbligo di non discriminazione .....</b>	<b>8</b>
<b>5. Obbligo di separazione contabile.....</b>	<b>19</b>
<b>6. Obbligo di controllo dei prezzi.....</b>	<b>21</b>
<b>7. Obbligo di contabilità dei costi.....</b>	<b>28</b>

#### 1. Introduzione

1. Nel presente documento si illustra la declinazione degli obblighi regolamentari che si impongono in capo a TIM, in quanto operatore individuato quale avente significativo potere di mercato nei mercati 3a e 3b “Resto d’Italia”, ossia gli obblighi di: *i*) accesso ed uso di determinate risorse di rete, *ii*) trasparenza, *iii*) non discriminazione, *iv*) separazione contabile, *v*) controllo dei prezzi e *vi*) contabilità dei costi. Il presente documento recepisce gli esiti della consultazione pubblica nazionale e del parere reso dall’AGCM e, pertanto, aggiorna il corrispondente Documento V di cui alla delibera n. 613/18/CONS. Si evidenzia che nel presente Documento V gli obblighi sono declinati senza considerare l’impatto del progetto di separazione di TIM, che invece sarà approfondito nel successivo Documento VI.

2. Gli obblighi regolamentari previsti dalla presente delibera “in assenza di separazione” (come illustrati nel presente Documento V) si applicheranno finché il progetto di separazione legale notificato da TIM non verrà implementato nella sua interezza e reso operativo e, ovviamente, nel caso in cui dovesse essere ritirato. Le modifiche agli obblighi regolamentari previsti “in presenza di separazione” (non discriminazione e separazione contabile, come illustrato nel Documento VI della delibera) si applicheranno, dunque, solo se il progetto sarà regolarmente implementato e dal momento della sua attuazione da parte di TIM. L’Autorità monitorerà sul processo di

implementazione del progetto e comunicherà al mercato quando la nuova organizzazione (separata) di TIM sarà considerata operativa e dunque quando gli obblighi regolamentari stabiliti dalla presente delibera “in presenza di separazione” andranno in vigore.

## **2. Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete**

3. Come evidenziato nell’analisi delle problematiche competitive riscontrate nei mercati 3a e 3b Resto d’Italia – riportata nel capitolo 7 del documento IV della presente delibera – l’Autorità ritiene che TIM, grazie al controllo di infrastrutture di rete di accesso essenziali e difficili da duplicare, possa porre in atto strategie di *market foreclosure* rifiutando l’accesso a tali infrastrutture agli operatori attivi nei mercati dei servizi di accesso al dettaglio.

4. In assenza di uno specifico obbligo di accesso è, quindi, probabile che TIM si possa rifiutare di concludere accordi di accesso alla propria rete con altri operatori concorrenti nei mercati al dettaglio.

5. Pertanto, l’Autorità ritiene proporzionata e giustificata, a livello generale, la conferma in capo a TIM, ai sensi dell’articolo 49 del Codice, dell’obbligo di accesso ed uso di determinate risorse di rete sia nel mercato 3a sia nel mercato 3b relativi al Resto d’Italia (ossia in tutti i Comuni italiani eccetto Milano).

6. L’Autorità intende tuttavia apportare alcune modifiche alle disposizioni attualmente vigenti ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della delibera n. 623/15/CONS alla luce *i)* del mutato contesto di mercato rilevato grazie alla presenza di reti di accesso alternative; *ii)* del significativo sviluppo registrato negli ultimi anni dai servizi di accesso all’ingrosso alla rete in fibra (VULA), nonché *iii)* dell’andamento dei volumi acquistati di alcuni servizi all’ingrosso, oltre che *iv)* dei recenti sviluppi tecnologici. In particolare, si forniscono di seguito le motivazioni sottostanti le modifiche che si intende introdurre alla regolamentazione vigente.

7. L’Autorità ritiene giustificato e proporzionato rimuovere l’obbligo di fornitura del servizio di vendita del canone di accesso all’ingrosso (WLR - *Wholesale line rental*) nei Comuni in cui è stata realizzata una rete di accesso da postazione fissa alternativa a quella di TIM con copertura superiore al 90% delle Unità abitative e, contemporaneamente, è stata aperta alla vendita di servizi di accesso *wholesale*. Si rammenta, infatti, che tale obbligo è attualmente vigente solo per le linee di accesso in rame, attive e non attive, afferenti agli stadi di linea non aperti ai servizi ULL e, comunque, per tutte linee sulle quali, per cause tecniche, non è possibile fornire tali servizi (sia per le Aree Bianche che per le Aree Grigie e Nere). L’Autorità ha, sino ad oggi, imposto tale obbligo in considerazione del fatto che i servizi ULL di TIM sono disponibili solo in una parte del territorio nazionale. Pertanto, in assenza di offerte alternative di accesso all’ingrosso alla rete fissa (ossia di offerte all’ingrosso di operatori concorrenti di TIM), gli OAO avrebbero rischiato, in assenza di un obbligo di WLR nelle aree non coperte da *unbundling*, di essere fortemente limitati nella copertura geografica delle proprie offerte. Attraverso l’obbligo di fornitura del servizio di WLR nelle suddette aree è stata quindi assicurata, sino ad oggi, agli operatori alternativi la possibilità di presentare offerte agli utenti finali in competizione con quelle di TIM su tutto il territorio nazionale e, di conseguenza, di garantire a tutti i consumatori finali – e non solo ai residenti nelle

zone servite dalle centrali di TIM aperte all'ULL – la possibilità di scegliere tra più fornitori di servizi di accesso. Considerate, dunque, le suddette motivazioni sottostanti l'imposizione a TIM dell'obbligo di fornitura del WLR, si ritiene che nei Comuni in cui una rete di accesso da postazione fissa alternativa ha raggiunto una copertura del 100% delle Unità abitative e, contemporaneamente, è stata aperta alla vendita di servizi di accesso *wholesale*, non sia più giustificato e proporzionato confermare in capo a TIM l'obbligo di fornitura del servizio WLR. Resta inteso che TIM, una volta verificato il requisito di copertura suddetto, dovrà continuare a mantenere le linee esistenti per 12 mesi nelle more della migrazione su reti alternative e, in aggiunta, potrà continuare ad offrire il servizio a trattativa commerciale. L'Autorità procederà, periodicamente, a determinare la lista dei Comuni che soddisfano tale criterio ai fini della rimozione dell'obbligo in questione.

8. Inoltre, l'Autorità ritiene opportuno, alla luce dell'assenza di volumi venduti del servizio *end to end*, sin dalla sua introduzione, rimuovere l'obbligo per TIM di fornitura di tale servizio. Si richiama che il servizio *end to end* è stato introdotto dall'Autorità con la delibera n. 1/12/CONS al fine di garantire al mercato una modalità di accesso all'ingrosso funzionalmente equivalente al servizio di accesso disaggregato alla rete locale in fibra a livello di centrale locale, su linea attiva e su linea non attiva, ossia in grado di consentire all'operatore alternativo l'offerta di un servizio di connettività a banda ultralarga al cliente finale. L'Autorità si è riservata nei precedenti cicli regolamentari (da ultimo, con l'articolo 7, comma 11, della delibera n. 623/15/CONS) di rivedere l'obbligo di fornitura del servizio *end to end* alla luce dell'evoluzione della rete di TIM e dell'effettiva disponibilità di soluzioni alternative all'*unbundling*, quali anche quelle basate sulle tecnologie WDM. Al riguardo, oltre a richiamare che gli OAO non hanno ad oggi mai acquistato tale servizio, si osserva che sono ormai disponibili sul mercato servizi VULA in grado di soddisfare la domanda di servizi di accesso locale all'ingrosso in fibra. A questi si aggiungono soluzioni *end to end* in fibra ottica nell'ambito dei circuiti *terminating* di cui al mercato 4 della Raccomandazione 2014/710/UE. Resta fermo che, ove tecnicamente fattibile, TIM è tenuta a fornire servizi di *unbundling* della fibra ottica.

9. Analogamente, si propone la rimozione dell'obbligo di fornire i servizi di prolungamento dell'accesso con portante in fibra ottica e di accesso disaggregato "dedicato" per la gestione dei soli servizi xDSL (*unbundling* dati), considerati i volumi pressoché nulli di vendita di tali servizi.

10. Parimenti l'Autorità ritiene congruo rimuovere l'obbligo, per TIM, di fornire nuove linee *shared access* alla luce del costante *trend* di sostituzione di tali linee con accessi non condivisi. Si ritiene, pertanto, che TIM dovrà limitarsi a mantenere quelli esistenti nelle more della migrazione che dovrà avvenire entro un *periodo di migrazione* di 12 mesi dalla pubblicazione di questo provvedimento. Resta salva la possibilità per TIM, concluso tale periodo, di continuare a fornire tali linee a trattativa commerciale.

11. Parimenti, si ritiene di rimuovere l'obbligo per TIM di implementare la procedura di annuncio di cui alla delibera n. 155/14/CONS, relativa all'accesso agli armadi stradali, considerato che la stessa non viene utilizzata da anni (è stata utilizzata solo da un operatore in corrispondenza al primo annuncio).

12. In aggiunta, nell'ambito del mercato 3b, alla luce delle osservazioni del mercato che ha manifestato un potenziale interesse, si ritiene, per il momento, di non rimuovere l'obbligo di fornire servizio di accesso alla funzionalità di *multicast*, nonostante i volumi nulli del servizio sin dalla sua introduzione. Resta inteso che qualora il mercato non manifestasse un concreto interesse per tale servizio, l'Autorità si riserva di rimuovere lo stesso tra gli obblighi di accesso.

13. Tenuto conto delle previsioni della delibera n. 78/17/CONS, in merito alla migrazione amministrativa da ATM a *Ethernet*, nonché del progressivo grado di obsolescenza della tecnologia ATM, al fine di incentivare gli operatori ad adottare la tecnologia più efficiente e capace di garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda europea, l'Autorità ritiene altresì opportuno rimuovere l'obbligo di fornitura del servizio *bitstream* ATM laddove la relativa centrale sia coperta da DSLAM *Ethernet*, fermo restando la possibilità per TIM di fornire il servizio *bitstream* ATM su base negoziale.

14. Infine, si ritiene opportuno imporre, a TIM l'obbligo di fornire il servizio di accesso alla rete FWA esclusivamente nelle aree oggetto di *decommissioning* delle centrali locali in rame, per i clienti migrati su tale tecnologia alla chiusura della centrale. Nelle suddette aree il servizio FWA di TIM deve rispettare le caratteristiche tecniche definite con delibera n. 292/18/CONS e la normativa relativa alle procedure di migrazione dei clienti. Inoltre, le specifiche tecniche del servizio FWA di TIM saranno oggetto di un Tavolo tecnico. Le condizioni tecniche ed economiche di fornitura del servizio FWA di TIM saranno successivamente approvate dall'Autorità nell'ambito del procedimento di approvazione della relativa Offerta di riferimento.

15. In sintesi, alla luce delle suddette considerazioni si conferma, in generale e fatto salvo quanto prima precisato, l'obbligo per TIM di fornire:

- i servizi di accesso locale all'ingrosso alla rete in rame ULL e SLU; il servizio WLR continua a costituire un obbligo regolamentare per le linee di accesso in rame, attive e non attive, afferenti agli stadi di linea non aperti ai servizi ULL e, comunque, per tutte linee sulle quali, per cause tecniche, non è possibile fornire tali servizi, fatto salvo per i Comuni in cui una rete di accesso da postazione fissa alternativa ha raggiunto una copertura del 100% delle Unità abitative e, contemporaneamente, è stata aperta alla vendita di servizi di accesso *wholesale*;
- i servizi di accesso locale all'ingrosso alla rete in fibra ottica quali, l'accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta, il servizio di *unbundling* in fibra, l'accesso al segmento di terminazione, il VULA ed i relativi servizi accessori;
- i servizi di accesso centrale (*bitstream*) all'ingrosso su tecnologia *Ethernet*, anche in modalità *naked*, su rete in rame e su rete in fibra ottica, indipendentemente dall'architettura di rete di accesso (FTTH, FTTB, FTTN, FTTE), nonché i relativi servizi accessori. **L'obbligo di fornitura del *bitstream* ATM è rimosso fatte salve le centrali non coperte dal servizio *bitstream* *Ethernet*.**

- il servizio di accesso alla funzionalità di *multicast* di cui all'articolo 43, comma 1, della delibera n. 623/15/CONS.

16. Si impone, inoltre, a TIM l'obbligo di fornire il servizio di accesso alla rete FWA in modalità *bitstream* esclusivamente nelle aree oggetto di decommissioning delle centrali locali in rame.

17. Si conferma altresì l'obbligo per TIM di fornitura dei servizi di *provisioning* ed *assurance* ULL e SLU, anche in modalità disaggregata, ove richiesto dagli OAO, secondo le modalità disciplinate dalla delibera n. 321/17/CONS ed ulteriormente dettagliate nell'ambito dei lavori dell'Unità per il Monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 3, della delibera n. 321/17/CONS. Si estende inoltre tale modello di disaggregazione ai servizi VULA; le problematiche tecniche conseguenti all'estensione della misura a tali servizi all'ingrosso saranno discusse nell'ambito dell'Unità per il Monitoraggio di cui all'art. 17, comma 3, della delibera n. 321/17/CONS.

18. Inoltre, in relazione alle aree in cui appare plausibile l'assenza di una competizione infrastrutturale tramite SLU, l'Autorità ritiene congruo consentire a TIM di utilizzare la tecnologia *vectoring*. Ciò consentirà al mercato che utilizza i servizi VULA e *bitstream* di fruire di prestazioni migliori in termini di velocità trasmissiva e stabilità della qualità del servizio. Nelle altre aree, vista la disponibilità di apparati MOV, anche mono-*vendor*, gli operatori collocati in SLU, incluso TIM, dovrebbero stabilire accordi per adottare il *vectoring*, in modalità MOV, sulla base dei prodotti disponibili sul mercato. In caso di mancato accordo, entro un termine ragionevole, ciascun operatore potrà decidere di attivare il *vectoring* in modo indipendente (quindi non in modalità MOV). Gli operatori possono valutare e sottoporre all'attenzione dell'Autorità soluzioni tecnologiche alternative che garantiscano un miglioramento, nelle aree in cui si intenderà continuare ad utilizzare le risorse in rame della rete secondaria o dalla base dell'edificio, delle *performance* della connessione dati ed al contempo consentano un utilizzo condiviso equo e non discriminatorio delle risorse di rete, nel rispetto delle regole generali qui definite. L'Autorità, a tale riguardo, invita il mercato a valutare l'utilizzo di architetture FTTB, con tecniche come il G.Fast. In una fase preliminare, laddove il *roll out* della fibra ottica in rete secondaria per collegare tali apparati dovesse risultare inizialmente non possibile o conveniente, l'Autorità vede con interesse, sulla base dei contributi ricevuti, l'uso di tecniche di *bonding* fisico o virtuale delle coppie in rame esistenti per collegare ai nodi di rete (ad es. i Mini DSLAM) gli apparati di trasmissione posti alla base dell'edificio.

### 3. Obbligo di trasparenza

19. L'Autorità ritiene che, ai sensi dell'art. 46 del Codice, TIM debba continuare ad essere sottoposta all'obbligo di trasparenza in entrambi i mercati rilevanti (3a e 3b del Resto d'Italia) e, dunque, nella fornitura di ciascuno dei servizi di accesso all'ingrosso in rame e in fibra ottica, inclusi nei mercati 3a e 3b, per i quali si conferma l'obbligo di accesso, in conformità a quanto illustrato nel capitolo precedente.

20. L'obbligo di trasparenza è volto ad assicurare agli operatori alternativi l'accesso ad informazioni economiche, tecniche e procedurali relative alla fornitura dei suddetti servizi all'ingrosso, alle quali questi ultimi avrebbero difficilmente accesso e, al

contempo, ad evitare che TIM possa sfruttare l'accesso privilegiato a tali informazioni utilizzandole a proprio vantaggio. L'obbligo di trasparenza consente, inoltre, la verifica del rispetto dell'obbligo di non discriminazione, di cui al capitolo successivo, dal momento che molte delle informazioni necessarie per tale verifica non sarebbero altrimenti disponibili. Pertanto, sulla base di queste considerazioni, l'Autorità ritiene che l'imposizione dell'obbligo di trasparenza sia basata sulla natura del problema, sia proporzionata e giustificata.

21. In particolare, l'Autorità ritiene che TIM debba pubblicare su base annuale un'Offerta di Riferimento (OR) per i seguenti servizi di accesso all'ingrosso alla rete in rame: *i*) accesso completamente disaggregato alla rete locale (*Full unbundling*); *ii*) accesso disaggregato alla sottorete locale (*Sub-loop unbundling*) e al segmento di terminazione in rame; *iii*) co-locazione ed altri servizi accessori ai servizi di accesso locale; *iv*) *bitstream Ethernet* e ATM e relativi servizi accessori); *v*) WLR e relative prestazioni associate e servizi accessori.

22. TIM dovrà, altresì, prevedere la pubblicazione di un'offerta di riferimento, soggetta ad approvazione, per il servizio di accesso, alla rete FWA, limitatamente alle aree oggetto di *decommissioning* delle centrali locali in rame.

23. Analogamente, l'Autorità ritiene che TIM debba pubblicare un'Offerta di Riferimento annuale per i seguenti servizi di accesso all'ingrosso alla rete in fibra ottica: *i*) accesso alle infrastrutture di posa, con riferimento sia alla rete di accesso sia alla rete di *backhaul*; *ii*) accesso alla fibra spenta, con riferimento sia alla rete di accesso sia alla rete di *backhaul*; *iii*) accesso disaggregato alla rete in fibra a livello di centrale locale, laddove fattibile tecnicamente; *iv*) accesso al segmento di terminazione; *v*) VULA; *vi*) co-locazione ed altri servizi accessori ai servizi di accesso locale; *vii*) *bitstream Ethernet* e relativi servizi accessori.

24. Ciascuna Offerta di Riferimento dovrà contenere una descrizione delle condizioni tecnico-economiche e delle modalità di fornitura del servizio, sufficientemente dettagliate e disaggregate, garantite da adeguate penali.

25. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, per ciascuno dei suddetti servizi, TIM deve predisporre – in conformità a quanto descritto **nell'Annesso 3** al presente Documento – idonei *Service Level Agreement* (SLA), differenziati in SLA base e SLA *premium*, contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di *provisioning* e *assurance* per ciascun elemento dei servizi e degli *standard* di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.

26. L'Offerta di Riferimento, di validità annuale (con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento), dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Autorità. Al fine di consentire un preventivo avvio delle attività per l'approvazione di ciascuna Offerta di Riferimento, l'Autorità ritiene opportuno che TIM debba pubblicare sul proprio sito *web*, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le Offerte di Riferimento relative all'anno successivo, dando chiara evidenza delle modifiche ed integrazioni dell'Offerta rispetto a quella relativa all'anno precedente. L'Offerta approvata ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'Offerta. A tal fine, nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, TIM

pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità. Per il 2018 ed il 2019, TIM dovrà pubblicare le OR, conformi alle previsioni della presente analisi di mercato, entro il 30 settembre 2019.

27. Si ritiene altresì opportuno che, in caso di circostanze eccezionali non prevedibili alla data della presentazione delle Offerte di Riferimento, TIM possa introdurre modifiche delle condizioni tecniche e/o economiche di fornitura dei servizi in questione, che devono essere soggette ad approvazione da parte dell'Autorità. TIM è tenuta a comunicare per iscritto all'Autorità la proposta di modifica dell'offerta unitamente alle motivazioni tecniche ed economiche nonché alle giustificazioni comprovanti l'eccezionalità della circostanza e la non prevedibilità della stessa al momento della pubblicazione dell'OR. Al fine di consentire agli operatori alternativi di adeguarsi alle suddette variazioni, la modifica di condizioni tecniche di fornitura deve essere comunicata da TIM sul proprio sito *web*, dopo l'approvazione dell'Autorità, almeno tre mesi prima dalla data di entrata in vigore. L'offerta deve essere tecnicamente disponibile almeno un mese prima. L'Autorità approva le nuove condizioni con provvedimento del Direttore competente una volta sentiti gli operatori i quali hanno 20 giorni lavorativi per fornire commenti. In caso di nuovi profili di accesso o di nuovi servizi, TIM potrà utilizzare gli stessi per la fornitura di servizi di accesso al dettaglio non prima di tre mesi dalla loro comunicazione sul proprio sito *web*. Le variazioni che riguardano le sole condizioni economiche sono comunicate all'Autorità per le verifiche di competenza. Il Direttore valuta le stesse mediante la procedura di consultazione rapida di cui sopra. Tali modifiche, laddove approvate, sono pubblicate sul sito *web* di TIM almeno trenta giorni prima della loro applicazione.

28. Con riferimento alle modifiche introdotte da TIM nelle nuove Offerte di Riferimento, rispetto a quelle precedentemente approvate, al fine di facilitare la partecipazione di tutti i soggetti interessati al procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento, si ritiene opportuno che TIM evidenzi chiaramente, in ciascuna Offerta di Riferimento, in una sezione separata della stessa le modifiche introdotte rispetto a quanto previsto nell'Offerta approvata l'anno precedente.

29. L'Autorità ritiene altresì opportuno confermare l'obbligo per TIM di fornire un'adeguata informazione circa i siti e le infrastrutture sui quali sono disponibili i servizi di accesso locale all'ingrosso (di cui all'articolo 50 della delibera n. 623/15/CONS), nonché circa le attività programmate sia per il miglioramento della propria rete di accesso, sia per gli sviluppi tecnologici ed architetture della rete stessa (di cui all'articolo 50 della delibera n. 623/15/CONS). Tali garanzie di trasparenza sono necessarie al fine di rafforzare la tutela del principio di non discriminazione nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso, grazie alla riduzione delle asimmetrie informative degli operatori alternativi.

30. L'Autorità intende introdurre l'obbligo per TIM, limitatamente alle aree oggetto di *decommissioning* delle centrali locali in rame, di pubblicare in anticipo una mappa di dove sia già disponibile il servizio di accesso FWA e di dove sia prevista la sua copertura.

31. L'Autorità intende inoltre confermare in capo a TIM l'obbligo, previsto dall'articolo 54 della delibera n. 623/15/CONS, di pubblicare sul proprio portale

*wholesale*, dandone contestuale comunicazione all’Autorità, un annuncio relativo alla realizzazione di nuove infrastrutture di accesso in fibra al fine di consentire ai soggetti interessati di manifestare anticipatamente la propria volontà di acquistare i servizi di accesso fisico all’ingrosso o di condividere i costi della realizzazione di nuove infrastrutture di posa per lo sviluppo di reti in fibra. Tale meccanismo di programmazione degli ordinativi, insieme agli studi di fattibilità previsti dalla presente delibera, sono volti ad ovviare al problema della possibile indisponibilità di risorse nella rete di nuova generazione. Infatti, tramite il meccanismo di programmazione degli ordinativi potrebbe essere soddisfatta la maggior parte delle richieste avanzate dagli operatori mentre le esigenze restanti dovrebbero essere soddisfatte con gli studi di fattibilità. Parimenti il comma 4 dell’articolo 54 consente di ottimizzare gli investimenti alla luce di un principio di competizione infrastrutturale sostenibile.

#### **4. Obbligo di non discriminazione**

32. L’Autorità ritiene che TIM, anche se sottoposta all’obbligo di accesso, possa sfruttare comunque la propria condizione di operatore dominante nei mercati dei servizi di accesso all’ingrosso (3a e 3b Resto d’Italia) e la sua integrazione nei mercati a valle, al fine di ostacolare la competizione in questi ultimi agendo tanto sulle condizioni economiche quanto sulle condizioni e modalità tecniche di fornitura. Al fine di garantire che gli operatori alternativi possano competere effettivamente con TIM sui mercati in esame è necessario, dunque, che si assicuri un *level playing field* tra gli stessi e l’*incumbent*. In particolare, è necessario che l’accesso ai servizi all’ingrosso oggetto dei mercati analizzati sia fornito in maniera non discriminatoria, ossia che TIM fornisca agli operatori alternativi tali servizi alle stesse condizioni economiche e tecniche di quelle applicate alle proprie divisioni interne. Inoltre, è necessario che TIM condivida con gli operatori alternativi tutte le informazioni essenziali relative alle infrastrutture di accesso utilizzate ed applichi le medesime procedure relativamente alla gestione degli ordinativi ed alla fornitura delle linee di accesso. Ciò al fine di evitare che TIM possa servirsi di tali informazioni per acquisire indebitamente un vantaggio commerciale. Le Offerte di Riferimento ed i *Service Level Agreement* sono strumenti importanti, come rilevato anche nel precedente capitolo relativo all’obbligo di trasparenza, al fine di garantire l’effettiva attuazione del principio di non discriminazione.

33. Alla luce di ciò, l’Autorità ritiene che la conferma in capo a TIM, ai sensi dell’articolo 47 del Codice, dell’obbligo di non discriminazione, in entrambi i mercati (3a e 3b) in aggiunta all’obbligo di accesso, sia basata sulla natura del problema, sia proporzionata e giustificata. In base a tale obbligo, per ciascuno dei servizi di accesso all’ingrosso in rame ed in fibra ottica, TIM deve applicare condizioni di fornitura di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e deve fornire a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni che applica alle proprie divisioni commerciali, alle società collegate o controllate.

34. Con riferimento alle condizioni economiche di fornitura, l’Autorità ritiene che TIM debba applicare i medesimi prezzi sia agli operatori interconnessi, sia alla propria divisione commerciale ed alle società collegate o controllate, al fine di garantire che le



condizioni economiche praticate ai clienti finali risultino replicabili da parte di un operatore alternativo efficiente.

35. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura TIM, inoltre, deve fornire i servizi di accesso all'ingrosso mediante l'impiego delle medesime tecnologie che essa stessa impiega nei servizi offerti alle proprie divisioni commerciali e alle società controllate, collegate e controllanti per la predisposizione dei servizi al dettaglio. In particolare, al fine di permettere agli operatori alternativi di replicare le offerte praticate da TIM ai clienti finali, quest'ultima dovrà garantire nei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso tempi di *provisioning* e *assurance* almeno equivalenti a quelli applicati alle proprie divisioni commerciali per la predisposizione dei servizi al dettaglio.

### **Modello di equivalence**

36. Con specifico riferimento al modello di *equivalence* da applicare, la Raccomandazione del 2013, stabilisce che “l'applicazione del principio di *Equivalence of Input* (EoI) è il modo più sicuro per garantire una non discriminazione efficace in quanto crea condizioni di effettiva parità tra le divisioni a valle dell'operatore SMP e i terzi richiedenti l'accesso, favorendo in questo modo la concorrenza”<sup>1</sup>. La stessa *Raccomandazione*, al punto 9, prevede tuttavia che laddove il principio di EoI non sia proporzionato, le ANR dovrebbero assicurarsi che l'operatore SMP fornisca ai richiedenti l'accesso in base al principio dell'*Equivalence of Output* (EoO).

37. Al riguardo si rammenta che la regolamentazione vigente – in seguito all'adozione della delibera n. 652/16/CONS, che disciplina le condizioni attuative dell'obbligo di non discriminazione imposto a TIM con la delibera n. 623/15/CONS – prevede un modello di *full equivalence* per i servizi di accesso SLU, ULL, VULA FTTB/H (cosiddetti *servizi base*).

38. In particolare, il NME (Nuovo Modello di *Equivalence*), adottato con la delibera n. 652/16/CONS, prevede la riforma delle previgenti modalità di fornitura dei servizi all'ingrosso di accesso alla rete locale in rame e in fibra di TIM che conduce, per i *servizi base*, alla completa assimilazione delle funzioni commerciali al dettaglio di TIM (TIM *Retail*) ad un operatore alternativo (OAO) infrastrutturato, nei suoi rapporti con le interfacce commerciali e tecniche di TIM (ossia la direzione *Wholesale*). Il NME prevede, infatti, che la fornitura dei *servizi base* di accesso all'ingrosso regolamentati agli OAO ed a TIM *Retail* avvenga mediante la stessa unità organizzativa e gli stessi processi, sistemi e banche dati e, dunque, mediante l'implementazione di un modello di *Full equivalence*. I restanti servizi di accesso *wholesale* regolamentati sono offerti secondo un modello di *equivalence* potenziato (*Equivalence+*) rispetto a quello previgente, potendo beneficiare dell'unificazione dei processi di erogazione della componente di servizio base, processata in modalità *Full Equivalence*.

---

<sup>1</sup> Nel modello di EoI, servizi e informazioni vengono forniti alle divisioni interne e ai terzi richiedenti l'accesso agli stessi termini e condizioni, usando gli stessi sistemi e processi. Il modello di EoO prevede la fornitura dei servizi *wholesale* ai richiedenti l'accesso con modalità equiparabili, in termini di funzionalità e prezzo, a quelle che l'operatore SMP applica internamente alle proprie divisioni a valle, sia pure con l'utilizzo di sistemi e processi potenzialmente differenti.

39. Contestualmente, con la delibera n. 652/16/CONS l'Autorità ha approvato una serie di misure, strettamente collegate al NME, inerenti la: i) riduzione delle differenze nel *workflow* dei processi di *delivery* e di *assurance*; ii) razionalizzazione delle modalità di gestione degli ordini e delle giacenze; iii) migrazione alla nuova catena di *delivery*; iv) rimozione delle asimmetrie tra le basi dati; v) rilascio di nuove *release software*.

40. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della delibera n. 652/16/CONS l'Autorità ha quindi avviato il tavolo tecnico di confronto tra TIM e gli operatori alternativi, con la supervisione degli Uffici dell'Autorità, avente il compito di agevolare il corretto passaggio degli ordini di lavoro degli OAO alla nuova catena di *delivery* ed ai relativi nuovi sistemi e processi.

41. Pertanto, alla luce dei lavori di tale tavolo tecnico, considerato che oltre il 95% degli ordini di lavoro è già migrato sulla nuova catena di *delivery*, l'Autorità intende confermare il modello di *equivalence* di cui alla delibera n. 652/16/CONS.

#### **KPI di non discriminazione (KPI\_nd)**

42. In merito al sistema dei KPI volti a misurare la non discriminazione (KPI\_nd), l'Autorità applica i KPI approvati con la delibera n. 395/18/CONS.

#### **Test di prezzo**

##### **Questioni di carattere generale**

43. L'Autorità ritiene che il mantenimento di un *test* di replicabilità delle offerte al dettaglio dell'operatore SMP che consenta di verificare la non discriminazione tecnico-economica, costituisca un importante strumento di vigilanza per il regolatore sulle eventuali discriminazioni commesse dall'operatore SMP nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa.

44. In relazione ai *test* di prezzo gli operatori hanno fornito alcune considerazioni sia nel corso della presente istruttoria sia nel corso del procedimento, di cui alla delibera n. 71/18/CONS, di modifica della delibera n. 584/16/CONS.

45. In particolare, si osserva che, da un lato, un operatore ritiene che nei Comuni maggiormente competitivi andrebbe previsto un regime regolamentare - per i servizi di accesso del mercato 3a - significativamente differenziato rispetto a quello applicato nel resto del territorio nazionale, che comporti, *inter alia*, l'abrogazione delle verifiche di replicabilità delle offerte *retail* commercializzate dall'operatore SMP.

46. Dall'altro lato, alcuni OAO hanno evidenziato la necessità di un rafforzamento della disciplina dei *test* di prezzo. In particolare, secondo un OAO è necessario che l'Autorità renda possibile verificare *ex-ante* le offerte *wholesale* praticate dall'*incumbent*, qualora queste presentino dei prezzi inferiori a quelli stabiliti nell'analisi di mercato. Secondo tale operatore, ogni qual volta l'operatore SMP lanci delle promozioni sul mercato, l'Autorità dovrebbe verificare gli eventuali profili di predatorietà tramite specifici *test*, atti a valutare se l'operatore alternativo sia in grado di vendere all'ingrosso al medesimo prezzo offerto dall'*incumbent*, evitando l'adozione da parte

dell'operatore SMP di pratiche commerciali scorrette (“sconti *target*” o “sconti fedeltà”, pratiche di *lock-in*) e favorendo, quindi, la concorrenza infrastrutturale.

47. Un altro operatore, invece, evidenzia che le Linee Guida adottate dall'Autorità per valutare la replicabilità delle offerte al dettaglio prevedono un *test* di replicabilità per le offerte *ultrabroadband* più blando di quello contemplato per valutare le offerte su rete in rame, con il rischio che l'operatore SMP possa adottare condotte anticompetitive volte a trasferire la propria posizione di dominanza dalle reti in rame alle reti di nuova generazione. In aggiunta, tale operatore sottolinea che le suddette Linee guida non affrontano adeguatamente la replicabilità delle offerte *bundle*, ad esempio con le offerte di contenuti audiovisivi, sottolineando che TIM, in quanto operatore verticalmente integrato nel relativo mercato (direttamente e tramite il proprio socio di controllo Vivendi), possa adottare strategie escludenti. Inoltre, secondo l'operatore, dette Linee guida non tengono conto del fatto che l'offerta di contenuti audiovisivi richiede una qualità di banda superiore (almeno CoS= 3 o Cos=5) a quella necessaria per le offerte di soli servizi di connettività.

#### ***Sul Relevant Time Period***

48. Si richiama che la delibera n. 584/16/CONS ha previsto che “*la verifica DCF applicata ai servizi di accesso ultrabroadband su rete in fibra ottica è svolta assumendo a riferimento un periodo di durata pari a 36 mesi. Tale previsione si applica sia alle offerte ultrabroadband destinate alla clientela residenziale che alle offerte ultrabroadband per clientela non residenziale*”.

49. Alcuni operatori alternativi hanno segnalato che i 36 mesi considerati quale periodo medio di permanenza del cliente nell'offerta risulterebbero eccessivi e non riscontrabili nella pratica commerciale sul mercato. Un periodo di vita utile così esteso consentirebbe a TIM di superare il *test* di prezzo compensando le perdite dovute al maggiore sforzo economico per il lancio di un'offerta, concentrato nel periodo iniziale, con i guadagni dei periodi successivi.

50. Gli operatori hanno pertanto chiesto di allineare il *Relevant Time Period* (di seguito anche “RTP”) per le offerte *ultrabroadband* ai 24 mesi già previsti per le offerte *narrowband* e *broadband* per clientela residenziale.

#### ***Sulla valutazione delle offerte UBB, sul mix produttivo e sull'uso di infrastrutture alternative***

51. Si richiama che la delibera n. 584/16/CONS ha previsto (§ 51 delle linee guida) che, nel caso di offerte *ultrabroadband*, “*la verifica è volta a valutare complessivamente la replicabilità delle promozioni applicate all'offerta retail nell'arco del mese di riferimento sulla base del periodo di permanenza media della clientela ultrabroadband*”.

È altresì specificato<sup>2</sup> che “*il mix produttivo applicabile alle verifiche relative alle offerte di servizi di accesso ultrabroadband su rete di accesso in fibra ottica deve essere distinto per tecnologia di rete sottostante l'offerta. Il mix produttivo applicabile alle*

---

<sup>2</sup> Cfr. §§ 75-80 dell'Allegato A alla delibera n. 584/16/CONS.

verifiche relative ad offerte *ultrabroadband* su architettura di rete *FTTCab* è composto dai servizi di accesso locale all'ingrosso, con particolare riferimento al servizio di accesso disaggregato alla sotto-rete locale di Telecom Italia (*sub-loop unbundling*), e dai servizi di accesso centrale all'ingrosso, con particolare riferimento al servizio *bitstream* su rete in fibra ottica e al servizio di accesso disaggregato virtuale di tipo *VULA*".

Inoltre, per i servizi di accesso **FTTH** il *mix* dipende dalla topologia di rete installata da TIM, laddove per le reti punto-punto "il *mix* produttivo è composto dai servizi di accesso locale all'ingrosso (servizio end to end di accesso alla rete passiva di Telecom Italia)", mentre per le reti punto-multipunto (GPON) "il *mix* produttivo è composto dai servizi di accesso centrale all'ingrosso, con particolare riferimento al servizio *bitstream* NGA e al servizio di accesso disaggregato virtuale di tipo *VULA*".

52. La verifica di replicabilità delle offerte *ultrabroadband* fornisce un valore del profitto complessivo atteso che:

- valuta complessivamente tutte le opzioni e le promozioni applicate all'offerta *retail* nell'arco del mese di riferimento, ossia il ricavo atteso tiene conto, rispetto alle **acquisizioni preventivate**, delle condizioni economiche relative a tutte le opzioni e promozioni sottoscrivibili con l'offerta in fibra;
- tiene conto, mediandole, delle diverse architetture *FTTCab* e *FTTH* con cui possono essere erogati i servizi su fibra ottica, ciascuna con il corrispondente *mix* produttivo di servizi *wholesale* regolati.

53. Stante quanto premesso, si evidenzia che alcuni operatori alternativi hanno segnalato la presenza di offerte di TIM ritenute particolarmente aggressive con promozioni aggiuntive specifiche per alcune aree territoriali. Gli OAO hanno pertanto chiesto, al fine di evitare che le promozioni più aggressive possano essere sussidiate dai maggiori ricavi ottenuti con le promozioni meno aggressive, di procedere ad una revisione della metodologia di cui alla delibera n. 584/16/CONS per le offerte *ultrabroadband* che preveda lo svolgimento del *test* di prezzo su ogni singola combinazione di offerta, opzione e promozione, analogamente a quanto ad oggi vigente per le offerte su rete su rame.

### **Valutazioni dell'Autorità**

54. L'Autorità, ciò premesso, ritiene opportuno adottare una modifica della disciplina del *test* di prezzo alla luce delle richieste del mercato, del mutato contesto competitivo e tecnologico, oltre che delle evidenze emerse nei *test* di replicabilità svolti nel corso dell'ultimo triennio.

### **Sul *Relevant Time period***

55. A tale riguardo l'Autorità ha ritenuto opportuno, attesa l'assenza di informazioni quantitative affidabili in relazione al contesto italiano a seguito della consultazione di cui alla delibera n. 71/18/CONS, svolgere una verifica del contesto internazionale al fine di individuare una *best practice*. La tabella seguente riporta una sintesi del *benchmark*

“Price squeeze and economic replicability tests” di Cullen International aggiornato a luglio 2018<sup>3</sup>.

Country	Efficiency level	Cost standard	Methodology	RTP
Austria	Adj EEO	LRAIC+	DCF	36 mesi
Belgio	Adj EEO	LRAIC+	Steady state	Customer lifetime
Danimarca	Adj EEO	LRAIC	Period by period	12 mesi
Grecia	Adj EEO	LRAIC	Period by period	Customer lifetime
Irlanda	Adj EEO	Average Total Cost	DCF	60 mesi
Italia	EEO	LRAIC+	DCF	36 mesi (fibra e rame business) 24 mesi (rame consumer)
Lussemburgo	Adj EEO	LRAIC+	Period by period	12 mesi
Olanda	EEO	Embedded costs	direct DCF	36 mesi
Norvegia	Adj EEO	LRAIC+	Steady state	Customer lifetime
Spagna	EEO (fibra) Adj EEO (rame)	LRAIC	DCF	60 mesi (fibra) 27 mesi (rame)
Svezia	EEO	LRAIC+	Period by period (flussi ricorrenti) DCF (flussi non ricorrenti)	12 mesi (flussi ricorrenti) 36 mesi (flussi non ricorrenti)

56. Il *benchmark* evidenzia come, nei 5 paesi - oltre l'Italia - che adottano una metodologia di valutazione DCF per le offerte su fibra (Austria, Irlanda, Olanda, Spagna, Svezia per i flussi non ricorrenti), **il valore di RTP è pari a 36 mesi (3 casi) o 60 mesi (2 casi)**. Se si considerano i casi che presentano livelli di efficienza e *standard* di costo più simili all'Italia (Austria e Svezia limitatamente ai flussi non ricorrenti), il valore di RTP è pari a 36 mesi, esattamente come previsto dalla delibera n. 584/16/CONS per le offerte *ultrabroadband*.

<sup>3</sup> <http://www.cullen-international.com/product/documents/CTTEEU20180096>

57. In considerazione della scarsa significatività dei dati ricevuti nel corso della citata consultazione e del fatto che il valore di RTP attualmente previsto in Italia risulta allineato alla *best practice* europea, si ritiene di confermare le previsioni dell'allegato A alla delibera n. 584/16/CONS in relazione a un valore del RTP di 36 mesi.

58. L'Autorità ritiene, altresì, che ad oggi non sussistano ragioni di mercato per un diverso trattamento delle offerte su rete in rame, anche alla luce del fatto che, probabilmente, i clienti con offerte in fibra sono quelli più propensi a cambiare offerta o gestore. Ciò premesso l'Autorità ritiene proporzionato ai problemi competitivi, oltre che in ottica di semplificazione della regolamentazione, **allineare il RTP delle offerte su rete in rame a quello in fibra, pari a 36 mesi.**

#### ***Sulla valutazione delle offerte UBB, sul mix produttivo e sull'uso di infrastrutture alternative***

59. A tale riguardo si richiama che l'Autorità, in sede di adozione della delibera n. 584/16/CONS, ha ritenuto, in generale, che la metodologia DCF, applicata **complessivamente** a tutte le opzioni e promozioni di una data offerta *ultrabroadband*, risulti efficace nel prevenire comportamenti anti-competitivi dell'operatore notificato, consentendo allo stesso tempo **un adeguato margine di libertà commerciale all'operatore**. L'applicazione della suddetta metodologia non esclude che, anche in presenza di un margine dell'offerta *ultrabroadband* positivo, possano esistere combinazioni di opzioni e promozioni che, valutate singolarmente, presentano marginalità negativa senza con ciò inficiare l'esito *complessivo* del *test*.

60. Parimenti, si è ritenuto che, ai fini della definizione del *mix produttivo* per la valutazione della replicabilità delle offerte FTTH, in base a quanto previsto nei paragrafi 82 e 83 della delibera n. 584/16/CONS, **si sarebbero potuti considerare anche i costi sostenuti dagli operatori alternativi su infrastrutture alternative**. Infatti, come premesso, nella delibera n. 584/16/CONS l'Autorità, tenendo nella massima considerazione le osservazioni della Commissione europea, ha ritenuto *“opportuno tener conto dell'eventuale sviluppo di offerte destinate ad aree geografiche più ristrette rispetto all'intero territorio nazionale (c.d. offerte local) e, pertanto, degli input effettivamente utilizzati su base geografica, secondo la medesima logica già impiegata per la valutazione di offerte formulate in ambito gara (per le quali è prevista la verifica di replicabilità sulla base del servizio all'ingrosso proprio dello specifico contesto di gara). Ciò sia in ragione del crescente sviluppo di infrastrutture wholesale a banda ultralarga alternative a quelle dell'incumbent, sia, in ottica futura, del roll-out delle infrastrutture di accesso oggetto dei bandi di finanziamento pubblico (cd. infrastrutture finanziate con il modello diretto), sia, ancora, per la progressiva realizzazione dei piani di investimento privati. In sede di verifica di offerte local, gli Uffici valutano pertanto, caso per caso, l'opportunità di adeguare il criterio del mix produttivo alle specificità infrastrutturali delle aree del territorio nazionale entro cui tali offerte sono commercializzate ed all'effettivo utilizzo di infrastrutture alternative da parte degli operatori”*.

61. Ciò premesso, in **relazione alla valutazione in modalità “complessiva”** delle promozioni UBB, l'Autorità ritiene che possa considerarsi superata la fase di avvio di tali

servizi. In aggiunta, l'Autorità ha rilevato una costante insoddisfazione degli OAO in relazione alla scarsa trasparenza di tale tipologia di *test*, laddove sono mediate offerte e promozioni con margini positivi e, in alcuni casi, negativi. Preso atto di ciò, tenuto conto della maturità del mercato delle offerte UBB, in ottica di semplificazione della regolamentazione, l'Autorità ritiene che, anche su tale aspetto, la modalità di valutazione possa essere allineata a quella delle offerte ADSL, **svolgendo il test per ogni singola promozione e sulla base dei dati consuntivi e non previsionali**. Si aggiunga che l'uso di dati di consuntivo e non previsionali elimina un ulteriore grado di complessità nel processo di vigilanza oltre a rendere l'azione amministrativa maggiormente trasparente.

62. L'Autorità ritiene, altresì, proporzionato chiarire che la valutazione del costo sottostante ogni offerta dovrà tener conto della variazione prospettica, nei tre anni di permanenza del cliente, delle singole componenti di costo, tenuto conto sia dei prezzi regolamentati e approvati dall'Autorità sia dei costi desunti dal mercato (come la banda *Internet* nazionale e internazionale, i contenuti, gli accessori, ecc.). Parimenti, in coerenza con quanto prima, potranno essere presi in considerazione, ai fini del calcolo del costo sottostante ogni offerta nell'ambito del *mix* produttivo, le riduzioni di prezzo approvate dall'Autorità rispetto ai prezzi medi nazionali regolamentati.

63. Per quanto concerne il ***mix produttivo*** l'Autorità ritiene che le condizioni di mercato siano mature per attuare, in modo sistematico, quanto già previsto nella delibera n. 584/16/CONS tenendo conto dei costi delle infrastrutture di accesso alternative a quella di TIM, come documentate nel Documento III di cui al presente provvedimento.

64. L'Autorità ritiene, altresì, alla luce delle risultanze della consultazione pubblica oltre che tenuto conto del parere dell'Agcm, di chiarire la tipologia di controllo che intende svolgere sui prezzi *wholesale*, laddove TIM intendesse avvalersi della possibilità di proporre delle riduzioni di prezzo rispetto al valore regolamentato. L'Autorità ritiene, a tale proposito, che TIM dovrà fornire, in anticipo, all'Autorità evidenza dei prezzi che intende proporre e le corrispondenti giustificazioni contabili e di contesto di mercato. L'Autorità svolgerà una valutazione della proposta che non sarà, comunque, mirata ad una verifica di replicabilità (si veda il par. 99).

65. **In conclusione** l'Autorità ritiene di confermare che, in attuazione dell'obbligo di non discriminazione, tutte le offerte di TIM di servizi di accesso al dettaglio – sia per effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche ed accedere ai servizi correlati sia per accedere ai servizi di trasmissione dati a banda larga e ultralarga, offerti su rete in rame e su rete in fibra, commercializzati singolarmente o in *bundle* con altri servizi, incluse le promozioni – devono essere replicabili da parte di un operatore efficiente.

66. Il *test* di replicabilità delle offerte *retail* dell'operatore notificato (c.d. *test* di prezzo) mira, pertanto, a verificare se le condizioni di offerta al dettaglio proposte da quest'ultimo siano sostenibili da parte di un operatore alternativo efficiente che utilizza i servizi all'ingrosso regolati offerti dal medesimo operatore SMP o di operatori alternativi.

67. Il *test* mira a verificare la replicabilità sia tecnica che economica delle offerte al dettaglio di TIM.

68. L'Autorità effettua la verifica della replicabilità economica e tecnica delle offerte di cui al comma precedente mediante i *test* definiti ai sensi della delibera n. 584/16/CONS come modificata in esito alla consultazione di cui alla delibera n.

614/18/CONS, oltre che tenuto conto delle modifiche introdotte con il presente provvedimento alla luce degli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 613/18/CONS.

69. Il calcolo del corrispondente costo è svolto considerando l'impiego di un *mix* di servizi all'ingrosso (c.d. *mix* produttivo) che si assume siano utilizzati da operatori concorrenti efficienti. L'adozione del criterio del *mix* produttivo, infatti, consente di tenere conto delle diverse modalità con cui gli operatori alternativi ricorrono, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, ai servizi intermedi offerti da TIM sulla propria rete o a servizi intermedi alternativi, incluso l'autoproduzione.

70. Le verifiche di replicabilità (relative sia ad offerte *narrowband* e *broadband* su rete in rame che ad offerte *ultrabroadband* su rete in fibra) sono svolte **mediante un unico test, di tipo *Discounted Cash Flow* (DCF)**.

71. La verifica DCF applicata alle offerte di servizi di accesso *narrowband*, *broadband* e *ultrabroadband* è svolta assumendo a riferimento un periodo di durata della sottoscrizione del servizio pari a 36 mesi per la clientela residenziale e non residenziale.

72. Le verifiche di replicabilità di offerte *narrowband*, *broadband* e *ultrabroadband* sono svolte mediante un modello di verifica DCF alimentato mediante dati storici consolidati, senza fare ricorso ai piani previsionali di acquisizione elaborati dall'operatore notificato. **La verifica è applicata separatamente a ciascuna promozione/opzione di offerta**, collegata ad una determinata offerta base, ed è volta ad accertare la replicabilità della singola promozione/opzione, tenuto conto dei parametri della specifica offerta base, sulla base del periodo di permanenza media della clientela. Ai fini del calcolo dei costi si tiene conto dei prezzi e dei contributi regolamentati applicati nell'anno di pertinenza della durata di sottoscrizione del servizio di cui sopra, incluso le riduzioni di prezzo approvate rispetto al valore medio nazionale, tenuto conto di quanto stabilito in relazione agli obblighi di controllo di prezzo in questo provvedimento. Parimenti tutti i costi relativi alle componenti non regolamentate sono determinati in ottica prospettica nei tre anni di permanenza del cliente.

73. Nell'ottica di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa, considerato l'elevato numero di offerte e promozioni comunicate dall'operatore SMP che comportano l'utilizzo delle risorse dell'Autorità per la verifica di offerte che non presentano alcuna criticità, oltre che al fine di non imporre in capo al soggetto regolato obblighi non proporzionati alla finalità stabilite, viste le puntuali linee guida recentemente adottate con la delibera n. 614/18/CONS (di modifica della delibera n. 584/16/CONS), che di fatto riducono i margini di errori di interpretazione delle regole per l'operatore SMP, l'Autorità ritiene opportuno e proporzionato rimuovere l'obbligo di comunicazione preventiva nel caso di offerte che non richiedono una valutazione puntuale. In particolare, non sono soggette all'obbligo di comunicazione preventiva ai fini del *test* di replicabilità le seguenti tipologie di offerta: i) rinnovo di offerte già in commercio alle medesime condizioni già approvate dall'Autorità; ii) le modifiche di offerte già in commercio che non determinano una riduzione dei margini dell'offerta stessa e che non comportano una variazione dell'esito del *test* già effettuato; iii) le "abbinate commerciali opzionali" così come definite con la delibera n. 614/18/CONS.



74. Le offerte di cui ai punti i) e ii) riguardano modifiche che non comportano una variazione dell'esito del *test* già effettuato in precedenza, mentre quelle di cui al punto iii) sono offerte per le quali non è necessaria la valutazione da parte dell'Autorità dal momento che non è sottoposta al *test* la componente di servizi non regolati associata opzionalmente a un'offerta già approvata. Per tutte queste tipologie di offerta, TIM dovrà comunque effettuare una comunicazione contestuale al lancio commerciale, in modo da consentire all'Autorità di svolgere le ordinarie attività di vigilanza.

75. Vista l'importanza che determinate tipologie di offerta rivestono per l'innovazione tecnologica e la migrazione dei clienti verso profili di accesso a banda ultralarga con velocità superiori a 100 Mbps, l'Autorità ritiene ragionevole, avendo da un lato reso più stringente la modalità di test di prezzo che è analoga a quella delle offerte in rame, non prevedere l'obbligo di comunicazione preventiva anche per offerte, iv) cosiddette *flagship*. Queste rappresentano le offerte di punta dell'operatore SMP che si basano su un'architettura fibra (FTTH) o mista rame-fibra (FTTC) e che consentono di attivare profili di velocità massima di *download* almeno pari a 100Mbit/s<sup>4</sup>. Tali offerte sono particolarmente importanti in fase di migrazione - volontaria o forzata in virtù del *decommissioning* - della clientela verso servizi *ultrabroadband*. In un'ottica di semplificazione amministrativa e di una regolamentazione sempre più flessibile, che incentiva la migrazione verso i servizi a banda ultralarga, si ritiene che la rimozione di un obbligo di comunicazione preventiva per tali tipologie di offerta possa costituire un incentivo per l'operatore SMP a promuovere il *take up* di accessi a velocità superiore a 100 Mbps e, di conseguenza, gli investimenti in reti NGA, velocizzando il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale. Inoltre, se da una parte si garantirà all'operatore SMP maggiore flessibilità commerciale, dall'altra lo stesso, consapevole che un esito negativo del test di prezzo possa compromettere la campagna commerciale, laddove l'Autorità richieda il ritiro dell'offerta, porrà una maggiore attenzione nel garantire margini adeguati di replicabilità. Pertanto, tali offerte dovranno essere comunicate da TIM all'Autorità contestualmente al loro lancio commerciale e l'Autorità svolgerà il *test* di replicabilità in modalità *ex post*. La verifica dell'Autorità sarà comunque svolta in tempi rapidi e, in caso di mancato superamento del test, l'Autorità valuterà le opportune azioni amministrative che potranno consistere nella richiesta di ritiro dell'offerta o in opportune azioni finalizzate a garantire la replicabilità nel rispetto dei vincoli di costo derivanti dai modelli bottom up dell'Autorità o da benchmark di mercato. Considerato inoltre che le caratteristiche tecniche delle offerte *flagship* mutano rapidamente, l'Autorità definirà e comunicherà al mercato annualmente la tipologia di offerte che dovranno essere considerate tali e che, quindi, saranno sottoposte ad una valutazione di tipo *ex post*. Con riferimento alle restanti tipologie di offerta (diverse da quelle dei punti i), ii, iii) e iv) dei paragrafi precedenti), l'Autorità ritiene ragionevole, attesa la riduzione della mole di verifiche da svolgere, portare a 20 giorni (in luogo degli attuali 30 giorni) il preavviso massimo che TIM deve rispettare per la comunicazione delle offerte da sottoporre a *test*.

76. In particolare, al fine di consentire lo svolgimento dei *test* di prezzo *ex ante* per le tipologie di offerte residuali rispetto a quelle indicate ai punti i)-iv) dei paragrafi

---

<sup>4</sup> Ad oggi in larga misura, tale tipologia di offerta coincide con il prodotto commercializzato come TIM CONNECT.

precedenti, TIM dovrà comunicare all’Autorità le nuove condizioni di offerta dei servizi di accesso al dettaglio, nonché le modifiche alle condizioni di offerta preesistenti, con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la loro commercializzazione, salvo quanto stabilito in merito alle gare per pubblici appalti ed alle procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore.

77. Di seguito si schematizza quanto sopra sulle differenti modalità di comunicazione delle offerte ai fini delle verifiche della replicabilità.

**Tabella 8 – Schema relativo ai tempi di comunicazione delle offerte *retail* di TIM**

Tipologia offerta	Regolamentazione previgente ex delibera n. 623/15/CONS	Nuove previsioni
Abbinata commerciale opzionale	Comunicazione preventiva di 30 gg e <i>test ex-ante</i>	Comunicazione contestuale senza <i>test</i> di replicabilità
Rinnovo di offerta già in commercio alle medesime condizioni già approvate	Comunicazione preventiva di 30 gg e <i>test ex-ante</i>	Comunicazione contestuale senza <i>test</i> di replicabilità
Modifica di offerta già in commercio senza riduzione dei margini	Comunicazione preventiva di 30 gg e <i>test ex-ante</i>	Comunicazione contestuale
Principali offerte fibra destinate alla clientela residenziale (c.d. offerte <i>flagship</i> )	Comunicazione preventiva di 30 gg e <i>test ex-ante</i>	Comunicazione contestuale con <i>test</i> di replicabilità <i>ex post</i>
Tutte le altre offerte	Comunicazione preventiva di 30 gg e <i>test ex-ante</i>	Comunicazione preventiva di 20 gg e <i>test ex-ante</i>

78. Contestualmente alla comunicazione preventiva o contestuale delle condizioni di offerta, che riporta tutti i dettagli contenuti nell’offerta medesima, compresi gli eventuali sconti che si intendono praticare ai clienti finali, TIM trasmette all’Autorità tutte le informazioni necessarie alla valutazione dell’offerta, laddove prevista, tra cui i profili di consumo della clientela di riferimento.

79. In caso di comunicazione preventiva, l’Autorità si esprime in ordine alla conformità della proposta sottoposta al *test* di prezzo nel termine di 20 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, fatta salva eventuale proroga o sospensione di tale termine. La commercializzazione delle offerte potrà avere luogo a seguito dell’avviso di conformità da parte dell’Ufficio competente dell’Autorità, ovvero al termine del periodo previsto per le verifiche sulla base del principio del silenzio assenso. Per le offerte non soggette a comunicazione preventiva, l’Autorità, svolte le verifiche del caso, di riserva di richiedere a TIM il ritiro dell’offerta o modifiche sui prezzi *wholesale* laddove sussistano margini in tal senso.

80. In caso di offerte promozionali, l’Autorità verifica, nell’ambito del *test* di prezzo, che l’offerta promozionale risulti replicabile anche in assenza di un’analogha promozione a livello *wholesale*.

### **Modalità di attivazione, migrazione e cessazione dei servizi di accesso alla rete fissa**

81. Al fine di garantire la piena non discriminazione dei clienti finali, considerata la maturità del mercato, l’Autorità ritiene opportuno eliminare le asimmetrie ancora attualmente esistenti tra il processo di migrazione dei clienti tra operatori (sia da OAO *donating* a OAO *recipient* che da OAO *donating* a TIM) ed il processo di attivazione (incluso dunque il processo relativo ai passaggi della clientela da TIM ed OAO), come attualmente disciplinati dalla delibera n. 274/07/CONS ed ulteriormente specificati dalla Circolare dell’Autorità del 9 aprile 2008 e dall’Accordo quadro del 14 giugno 2018 oltre che nelle successive delibere nn. 41/09/CIR<sup>5</sup>, 52/09/CIR<sup>6</sup> e 611/13/CONS<sup>7</sup>. Si ritiene, infatti, che le asimmetrie attualmente esistenti tra i suddetti processi di migrazione e di attivazione – riconducibili essenzialmente alla fase del processo relativa alla comunicazione preventiva tra operatore *recipient* ed operatore *donating* (cosiddetta fase 2 del processo) – possa comportare una discriminazione tra i clienti che devono lasciare l’operatore TIM ed i clienti che intendono rientrare in TIM. **Pertanto, l’Autorità dispone che le tempistiche di fase II devono essere simmetriche e pari, sia in fase di attivazione sia di migrazione, a non oltre 2 giorni lavorativi.**

## **5. Obbligo di separazione contabile**

82. L’Autorità ritiene che i maggiori effetti anticompetitivi derivanti dall’integrazione verticale di TIM possano essere efficacemente prevenuti attraverso, *inter alia*, la redazione di scritture contabili separate per ogni mercato dei servizi di accesso alla rete fissa appartenente ai diversi livelli della catena produttiva, oltre che per ogni servizio ad esso appartenente, nei quali la stessa TIM detiene un significativo potere di mercato.

83. Come illustrato nel corso del documento, i servizi appartenenti ai mercati oggetto della presente analisi (mercati nn. 3a e 3b), il servizio WLR ed i mercati dei servizi di accesso al dettaglio alla rete fissa sono legati da una relazione di tipo verticale in quanto presenti nella medesima catena del valore. Pertanto – in continuità con quanto stabilito dalle precedenti delibere di analisi di mercato (delibere n. 623/15/CONS e n. 731/09/CONS) – l’Autorità, ai sensi dell’art. 48 del Codice, ritiene opportuno confermare in capo a TIM, per entrambi i mercati in esame (3a e 3b) relativi al Resto d’Italia (tutti i Comuni eccetto quello di Milano), e per ciascun servizio ad essi appartenente, l’obbligo di separazione contabile. Nel rispetto di tale obbligo, TIM deve rendere trasparenti i prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso venduti ad altri operatori ed i prezzi dei trasferimenti interni (*transfer charge*), ossia applicati per la fornitura alle proprie divisioni commerciali di servizi equivalenti ai servizi regolamentati venduti agli altri operatori.

---

<sup>5</sup>Cfr. delibera n. 41/09/CIR, recante “*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa*”.

<sup>6</sup> Cfr. delibera n. 52/09/CIR (“*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ai fini della implementazione del codice segreto*”).

<sup>7</sup> Cfr. delibera n. 611/13/CONS, recante “*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS per i casi di utilizzo dei servizi di accesso NGAN di Telecom Italia (accesso disaggregato alla sottorete locale, VULA FTTCab-FTTH, bitstream FTTCab naked e condiviso, bitstream FTTH, end to end, accesso al segmento di terminazione in fibra ottica) e di rivendita a livello wholesale dei servizi di accesso*”.

84. L'obbligo di separazione contabile permette la verifica del rispetto da parte dell'operatore notificato dell'obbligo di non discriminazione e, contemporaneamente, dell'assenza di sussidi incrociati tra i servizi.

85. L'attuazione dell'obbligo di separazione contabile presuppone, in primo luogo, la definizione del perimetro impiantistico di ciascun mercato e di ciascun servizio ad esso appartenente. Ciò consente di individuare gli elementi tecnici utilizzati per la produzione di ciascun servizio venduto all'esterno o fornito internamente e di calcolare i relativi costi. Ciò detto, per ottenere il costo totale del singolo servizio, vanno considerati i costi riconducibili allo stesso direttamente (anche tramite opportuni *driver* di rete) e indirettamente (tramite opportuni *driver* economici) quali gli ammortamenti, i costi operativi diretti e indiretti, i costi di manutenzione, e il costo del capitale (*weighted average cost of capital* - WACC). I costi unitari, in ottica DFC, si ottengono ripartendo il suddetto costo complessivo sui relativi volumi medi nell'anno di riferimento.

86. A tali costi corrispondono, nel Conto Economico, i ricavi derivanti dalla vendita o dalla fornitura interna esterna del servizio e, nello Stato Patrimoniale, le attività e le passività pertinenti.

87. Per quanto riguarda i servizi venduti ad altri operatori, l'Autorità ritiene opportuno che TIM, nel Conto Economico di ciascun mercato e di ciascun servizio ad esso appartenente, in rame ed in fibra e FWA, dia evidenza dei ricavi generati e dei costi sostenuti per la produzione dei: *i*) servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa (inclusi nel mercato n. 3a) e relativi servizi accessori, tra cui i servizi di co-locazione; *ii*) servizi di accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo (inclusi nel mercato n. 3b) e relativi servizi accessori; *iii*) servizi WLR, prestazioni associate e relativi servizi accessori.

88. Per quanto riguarda i servizi forniti internamente, in base all'obbligo di separazione contabile, l'Autorità ritiene opportuno che TIM, nel Conto Economico di ciascun mercato e di ciascun servizio ad esso appartenente, continui a dare evidenza dei trasferimenti interni attraverso l'iscrizione, in contabilità, di poste figurative (*transfer charge*). Tali poste rappresentano i ricavi figurativi generati ed i costi figurativi sostenuti per la fornitura interna (o autoproduzione) di ciascun servizio, in rame ed in fibra e FWA, appartenente ai mercati nn. 3a e 3b.

89. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di non discriminazione, inoltre, si ritiene opportuno che TIM continui a dare evidenza delle quantità scambiate, sia per i servizi forniti internamente che per quelli venduti all'esterno, assicurando che le informazioni contabili relative ai servizi forniti internamente presentino lo stesso livello di dettaglio di quelle relative ai servizi equivalenti venduti all'esterno, riportate in Offerta di Riferimento. I prezzi dei *transfer charge* relativi ai servizi forniti internamente sono uguali a quelli dei servizi equivalenti risultanti dall'Offerta di Riferimento o, in assenza di un obbligo di controllo di prezzo, quelli applicati agli OAO.

90. Si ritiene, altresì, necessario che TIM continui a predisporre una sezione di confronto tra ciascun servizio presente nell'Offerta di Riferimento e l'equivalente servizio fornito internamente, illustrando eventuali differenze derivanti dalla necessità di utilizzare funzionalità di rete e attività differenti per la vendita esterna e per la fornitura interna.

91. Inoltre, si ritiene necessario che TIM continui a predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Autorità, all'interno di appositi contratti di servizio, le condizioni economiche di cessione interna corrispondenti ai servizi di accesso all'ingrosso di cui al presente provvedimento forniti dalla direzione *Wholesale* di TIM – o da qualsiasi altra funzione di TIM cui siano attribuite le competenze nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso – alle funzioni commerciali della stessa.

92. Analogamente, si ritiene che TIM debba predisporre, all'interno della contabilità regolatoria disciplinata dal presente provvedimento, e sottoporre all'approvazione dell'Autorità, un'evidenza contabile separata relativa alla direzione *Wholesale* o a qualsiasi altra funzione di TIM cui siano attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso di cui al presente provvedimento.

93. Pur ritenendo opportuno confermare le suddette misure regolamentari in materia di separazione contabile, l'Autorità intende aggiornare le disposizioni attuative in materia di contabilità regolatoria dei servizi di accesso alla rete fissa, per tener conto delle novità regolamentari introdotte con le delibere n. 652/16/CONS (Nuovo modello di *equivalence* e nuova catena di *delivery*) e n. 321/17/CONS (misura di disaggregazione dei servizi di *provisioning* ed *assurance* ULL e SLU), nonché per procedere ad una razionalizzazione della reportistica contabile. L'Annesso 4 al presente Documento illustra la proposta dell'Autorità in merito ai formati contabili che TIM è tenuta a predisporre in ottemperanza al presente obbligo di separazione contabile.

## 6. Obbligo di controllo dei prezzi

94. L'assenza di un'effettiva concorrenza nei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa – mercati nn. 3a e 3b relativi al Resto d'Italia (tutti i Comuni eccetto quello di Milano) – potrebbe indurre TIM a praticare prezzi eccessivamente elevati ovvero a comprimere i margini tra prezzi *wholesale* e prezzi *retail*, a danno dell'utenza finale. L'Autorità intende, pertanto, confermare un regime di controllo dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso offerti da TIM su rete in rame e su rete in fibra basato sul criterio dell'orientamento al costo, attraverso l'applicazione della metodologia di costo di tipo *Bottom Up Long Run Incremental Cost* (BU-LRIC).

95. Tuttavia, si ritiene che nei *Comuni contendibili*, laddove individuabili applicando i criteri di cui al Documento III del presente provvedimento, l'operatore SMP abbia minori incentivi a praticare prezzi elevati per la presenza di un reale concorrente nel mercato. In tali Comuni l'operatore SMP potrebbe, al contrario, essere incentivato ad adottare pratiche anticompetitive volte a ridurre i prezzi all'ingrosso (ad esempio applicando sconti *target* o adottando pratiche di *lock-in*), al fine di ostacolare l'ingresso dell'operatore nuovo entrante.

96. Pertanto, al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, l'Autorità ritiene opportuno confermare in capo a TIM l'obbligo di controllo dei prezzi nei suddetti mercati 3a e 3b relativi al Resto d'Italia, ai sensi dell'art. 50 del Codice, prevedendo, tuttavia, **una differenziazione geografica di tale obbligo**. In particolare, considerati anche gli esiti della consultazione pubblica nazionale e comunitaria ed il parere reso dall'AGCM, si introduce nei *Comuni contendibili*, la rimozione dell'obbligo di controllo di prezzo per i servizi *bitstream*. Per

i servizi *bitstream* già attivati alla data di pubblicazione del provvedimento, l'Autorità ritiene opportuno prevedere un periodo transitorio di 12 mesi, dalla pubblicazione del presente provvedimento, durante il quale si applicheranno i prezzi regolamentati per tali servizi nelle aree restanti del mercato.

97. Limitatamente ai suddetti Comuni, l'Autorità valuta che l'applicazione di un vincolo di prezzi non discriminatori per i servizi di accesso centrale all'ingrosso su rete in rame ed in fibra ottica sia sufficiente a garantire un ambiente concorrenziale.

98. Con riferimento invece al servizio VULA, considerati gli esiti della consultazione pubblica nazionale e comunitaria e, in particolare, tenute in considerazione le peculiari caratteristiche strutturali (attuali quote di TIM) e dinamiche dell'attuale mercato 3a, al fine di agevolare lo sviluppo della concorrenza risulta giustificato e proporzionato non introdurre immediatamente e automaticamente gradi di flessibilità del pricing VULA di TIM all'interno dei suddetti Comuni, rinviando l'approvazione di una eventuale proposta in tal senso, da parte di TIM, al 2021 e subordinandola in ogni caso alla verifica di due condizioni: il grado effettivo di concorrenza nelle aree competitive e il conseguimento, nel 2020, di un significativo livello di *take up* dei servizi sulle linee ad altissima capacità (VHC) sul totale delle linee fisse *retail* a banda larga, secondo gli obiettivi europei dell'Agenda digitale e della Gigabit Society. A titolo esemplificativo, una soglia di *take up* pari al 20-25% appare congrua a tal fine, ma la determinazione di tali parametri sarà definita dall'Autorità con apposito provvedimento entro il 31/12/2019.

99. Le ragioni di tale regime regolatorio per il VULA risiedono nelle peculiari dinamiche concorrenziale nel mercato 3a. Le nuove offerte *wholesale* di servizi all'ingrosso da parte di operatori concorrenti, per essere appetibili, debbono essere proposte su gran parte del territorio nazionale. In questo contesto, lo sviluppo di reti ad altissima capacità (VHC) per la vendita all'ingrosso di servizi d'accesso a livello nazionale presenta costi fissi e *sunk* notevoli, soprattutto nel caso delle reti FTTH, i quali per essere recuperati debbono poter essere distribuiti su una quantità di potenziali clienti molto elevata. Per tale ragione, nel contesto strategico attuale appare cruciale il fatto che gli operatori alternativi che abbiano l'obiettivo di sviluppare adeguatamente delle offerte alternative a livello *wholesale* nel mercato 3a debbano avere accesso ad una platea di potenziali clienti molto elevata e ad una porzione significativa di domanda contendibile a livello nazionale. Nell'attuale mercato, tuttavia, in assenza di un meccanismo che leghi i comportamenti dell'operatore notificato nelle aree contendibili al livello nazionale di *take up* dei consumatori ai servizi a banda ultralarga forniti su reti di accesso ad altissima capacità (VHC), l'operatore notificato manterrebbe sia l'incentivo che la capacità di adottare strategie di riduzione selettiva dei prezzi nelle aree in cui sono in fase di avvio offerte concorrenti all'ingrosso, al fine di ridurre in maniera significativa e persistente la domanda contendibile a livello nazionale da parte degli operatori alternativi integrati verticalmente o con modelli di business *wholesale-only*.

100. Pertanto, la consistenza delle attuali quote di TIM nel mercato 3a, nonché la probabilità che vengano implementate delle politiche di riduzioni selettive dei prezzi nelle aree contendibili al fine di frenare lo sviluppo su scala nazionale di offerte alternative e di ridurre la domanda contendibile, compromettendone il raggiungimento degli obiettivi di recupero dei costi fissi nel lungo periodo e impedendo quindi lo sviluppo di una concorrenza stabile in un'ottica *forward-looking*, giustifica l'adozione di un approccio

regolamentare appropriato. E' opportuno quindi confermare che la flessibilità del prezzo VULA di TIM non possa essere introdotta immediatamente, ma solo dopo un intervallo di tempo ragionevole a consentire lo sviluppo di un mercato *wholesale* su scala nazionale.

101. In particolare, l'Autorità definirà con un apposito procedimento, entro il 31/12/2019, le soglie percentuali minime attese di *take-up* di servizi a banda ultralarga forniti su reti VHC – definite come rapporto tra linee *retail* a banda ultralarga fornite su reti VHC sul totale delle linee *retail* a banda larga a livello nazionale – paramtrate sugli obiettivi esplicitati nella Comunicazione del 2016 della Commissione Europea sulla Gigabit Society. Al termine dell'anno successivo, il 2020, l'Autorità verificherà l'eventuale raggiungimento di tali soglie minime attese e, in generale, il consolidamento della dinamica concorrenziale delle offerte all'ingrosso nel mercato 3a a livello nazionale. All'esito positivo di tali verifiche, a partire dal 1° Gennaio 2021, l'Autorità potrà approvare una richiesta di TIM volta a beneficiare di un determinato grado di flessibilità dei prezzi VULA. Le procedure di verifica del conseguimento delle condizioni necessarie per la flessibilità del *pricing*, la natura e la dimensione di tale flessibilità e le modalità di comunicazione preventiva all'Autorità e di approvazione saranno indicati dall'Autorità nel medesimo provvedimento che definisce i livelli di *take up* da soddisfare nell'anno 2020.

102. In sintesi, nei Comuni caratterizzati da una maggiore pressione concorrenziale, l'Autorità ritiene giustificato eliminare l'orientamento al costo nei suddetti servizi di accesso centrale all'ingrosso (*bitstream* rame e fibra) rinviando eventualmente all'anno 2021, e ad esito delle verifiche delle condizioni sopra descritte, l'introduzione di un grado di flessibilità nella negoziazione commerciale del prezzo dei servizi di accesso locale attivi (servizi VULA), esercitando in ogni caso un controllo sul valore minimo dei prezzi dei servizi VULA sotto cui non è possibile scendere nella negoziazione al fine di prevenire condotte anticoncorrenziali.

103. Per la definizione dei prezzi dei servizi *bitstream* e VULA da applicare nei Comuni caratterizzati da una maggiore pressione concorrenziale, TIM è tenuta in ogni caso a rispettare il principio di non discriminazione.

104. Inoltre, come descritto nel precedente capitolo 4, si osserva che l'Autorità procederà, comunque, per tutte le offerte al dettaglio di TIM praticate in tutto il territorio nazionale e, quindi, anche nei suddetti Comuni, alla verifica della replicabilità delle stesse, mediante l'attuazione dei *test* di prezzo.

105. Va precisato che l'Autorità non ritiene opportuno alcun alleggerimento dell'obbligo di controllo di prezzo per lo SLU alla luce delle seguenti considerazioni. Essenzialmente due OAO hanno investito in maniera massiva per raggiungere con la propria rete di accesso un punto più vicino al cliente finale (il *cabinet*). Avendo tali operatori avviato gli investimenti relativi allo SLU in maniera significativa solo a partire dal 2014, è opportuno che, almeno nell'orizzonte temporale della presente analisi di mercato (2018 – 2021), sia garantita agli stessi la possibilità di recuperare tali investimenti in un contesto di certezza sui prezzi di accesso (canoni). Infatti, laddove in assenza di obbligo di controllo di prezzo TIM dovesse aumentare il canone SLU a valori non più proporzionati ai costi o comunque non proporzionati ai prezzi VULA (che potrebbero, invece, essere ridotti dallo stesso), tali operatori si potrebbero dover trovare nella

necessità di avviare un processo di migrazione verso servizi VULA o GPON, da centrale locale, perdendo gli investimenti sostenuti per la realizzazione della rete primaria e il *Cabinet* che, di fatto, risulterebbero dei *sunk cost*. Inoltre, con riferimento al servizio ULL, si intende comunque imporre a TIM un limite massimo di prezzo al fine di tutelare il mercato, che comunque sta affrontando un processo di migrazione verso il VULA e lo SLU, dall'eventuale applicazione di prezzi eccessivi.

106. Non si intende, quindi, rimuovere il criterio dell'orientamento al costo per l'implementazione dell'obbligo di controllo dei prezzi per i seguenti servizi di accesso locale all'ingrosso veduti nei *Comuni contendibili* (differentemente da quanto proposto in consultazione pubblica): servizi di accesso locale alla rete in rame (ULL), accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta, *unbundling della fibra*, accesso al segmento di terminazione, VULA, ed i relativi servizi accessori. Per questi servizi si applica il modello BULRIC.

107. Nelle restanti aree del territorio nazionale, eccetto Milano, per i servizi del mercato 3a e 3b, l'Autorità intende confermare un regime di controllo dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso offerti da TIM su rete in rame e su rete in fibra basato sul criterio dell'orientamento al costo, attraverso l'applicazione della metodologia di costo di tipo *Bottom Up Long Run Incremental Cost* (BU-LRIC).

108. In particolare, per l'anno 2018, considerato l'allungamento dei tempi necessari per la conclusione del presente procedimento – in virtù dell'avvio dell'analisi coordinata di cui all'articolo 50 *ter* del Codice – che richiede ancora lo svolgimento della presente fase di consultazione nazionale di cui all'articolo 11 del Codice e della consultazione comunitaria ai sensi dell'articolo 12 del Codice, si ritiene necessario ridurre l'impatto sul mercato dell'applicazione in via retroattiva dei prezzi che saranno stabiliti con l'approvazione del provvedimento finale. Pertanto, si considera opportuno, al fine di garantire la stabilità delle condizioni regolamentari, confermare per l'anno 2018 e fatto salvo il canone per il trasporto di *backhaul bitstream*, i canoni e contributi dei servizi di accesso (locale e centrale) all'ingrosso alla rete in rame ed in fibra di TIM già approvati per l'anno 2017, sulla base del modello BU-LRIC approvato con delibera n. 623/15/CONS. Analogamente, per la stessa motivazione - considerato il rallentamento che ha subito il procedimento istruttorio relativo all'analisi del mercato dei servizi di accesso ad alta qualità in postazione fissa di cui alla delibera n. 44/17/CONS, anch'esso oggetto dell'analisi coordinata di cui all'articolo 50 *ter* del Codice - si ritiene opportuno che, per il 2018, i canoni ed i contributi per i servizi all'ingrosso di TIM di segmenti terminali di linee affittate in tecnologia SDH/PDH ed in tecnologia *Ethernet over SDH* e *Ethernet* su fibra, nonché dei flussi di interconnessione, siano fissati uguali a quelli approvati per l'anno 2017.

109. Tenuto tuttavia conto delle osservazioni acquisite nella consultazione pubblica, anche in considerazione della distribuzione dei volumi dei servizi VULA FTTC, si ritiene opportuno, a parità di costo medio (14,32 Euro/mese come definito dalla delibera n. 623/15/CONS per il 2017), aggiornare i soli prezzi del VULA per il 2018. Ciò è reso possibile dal fatto che la metodologia di valutazione adottata già con delibera n. 623/15/CONS prevede, per il 2017, un costo medio di 14,32 euro/mese, che è "sbinato", sulla base di previsioni al 2017 sui volumi di linee a 30 e superiori a 50 Mbps, in due prezzi di 13,27 euro/mese, per accessi a 30 Mbps, e 15,02 euro/mese, per accesso a



velocità pari o superiori a 50 Mbps. Dall'analisi dei volumi di consuntivo 2018, si evidenzia una crescita dei volumi di servizi VULA FTTC a velocità superiore a 50 Mbps, che risultano essere il 77% del totale, a fronte del 60% ipotizzato nella delibera n. 623/15/CONS. Pertanto, utilizzando tale distribuzione dei volumi nel modello di costo di cui alla delibera n. 623/15/CONS si ottengono, per il 2018 a parità di costo medio 2017, i valori di prezzo di 13,07 euro/mese (invece di 13,27), per accessi pari a 30 Mbps, e di 14,69 (al posto di 15,02), per gli accessi a velocità superiore.

110. Si ritiene, inoltre, che quanto sopra previsto per tutti i servizi, ad eccezione del VULA FTTC, non debba essere applicato per la determinazione dei prezzi per l'anno 2018 della banda *bitstream* e dei contributi dipendenti dalla disaggregazione dei servizi accessori. Infatti, si ritiene che tali prezzi debbano essere ricalcolati già per il 2018. Al riguardo, l'Autorità ha già avviato, anche su richiesta del mercato ed in ottica di efficacia ed economia dell'azione amministrativa, un unico procedimento di valutazione delle offerte di riferimento di TIM per il 2018 in relazione alle condizioni tecniche e procedurali e, per quanto riguarda le condizioni economiche, solo dei prezzi della banda *Ethernet* (rame e NGA) e dei contributi *una tantum* di attivazione (ULL/SLU/WLR/VULA e *bitstream*), dipendenti dai costi dei servizi accessori forniti dalle imprese *System*. L'avvio di tale procedimento risponde peraltro all'esigenza di garantire, sin da subito, maggiore certezza al mercato, consentendo di fornire indicazioni conclusive circa le condizioni economiche della banda *Ethernet* (rame e NGA) e sui contributi *una tantum* di attivazione collegati alla misura di disaggregazione dei servizi accessori di cui alla delibera n. 321/17/CONS. L'Autorità ha ritenuto la rivalutazione del trasporto *bitstream*, mediante una partizione dei costi del trasporto del traffico su accessi NGA e rame (quindi definendo due distinti canoni per Mbps/anno a seconda se la linea di accesso sia su rete in rame o FTTC/FTTH), non procrastinabile al fine di consentire agli operatori di trasferire, quanto prima, i conseguenti benefici sui costi unitari NGA e sui consumatori. Infatti, la separazione dei costi, tenuto conto delle differenti architetture di trasporto degli accessi NGA e rame, consente di ridurre i costi della banda NGA con limitato effetto retroattivo (essendo il grosso del traffico oggi generato su accessi rame) pur tuttavia incentivando il mercato alla migrazione verso tali nuovi servizi su accessi NGA.

111. Tanto premesso, per gli anni 2019-2021, l'Autorità ha aggiornato il modello di costo di tipo BU-LRIC di cui alla delibera n. 623/15/CONS ai fini della determinazione dei canoni dei servizi di accesso all'ingrosso, in rame ed in fibra ottica (tutti i servizi inclusi nei mercati 3a e 3b), tenendo anche conto delle osservazioni acquisite nella fase di consultazione pubblica. Nell'**Annexo 1** al presente Documento è riportata una descrizione dettagliata del suddetto modello di costo.

112. Come evidenziato precedentemente, per la definizione dei contributi *una tantum* di attivazione, disattivazione e migrazione di servizi SLU e ULL, restano validi i criteri di cui alla delibera n. 321/17/CONS. Viceversa, per quelli non determinati ai sensi della delibera n. 321/17/CONS, relativi ai servizi di accesso locale e centrale alla rete in rame ed in fibra ottica, si osserva che nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle Offerte di riferimento degli ultimi anni si è proceduto ad un progressivo efficientamento sia del costo della manodopera sia delle tempistiche degli interventi. Si ritiene, pertanto, che i valori dei contributi relativi a tutti i servizi del mercato 3a e 3b approvati per l'anno

2017, possano considerarsi un valore di *cap* anche per gli anni 2019-2021, applicando per ciascun anno un ulteriore efficientamento del 2%.

113. Il costo della manodopera viene fissato, fino al 2021, pari al valore approvato per il 2017 con un ulteriore efficientamento dell'1% annuo.

114. Con riferimento ai costi di collocazione, in continuità con quanto stabilito con la delibera n. 623/15/CONS, si ritiene che la componente relativa agli impianti dei costi di collocazione (alimentazione e condizionamento) dell'Offerta di Riferimento di collocazione ed i relativi costi di commercializzazione per gli anni 2019-2021 debbano essere fissati pari a quelli approvati nell'ambito del procedimento di approvazione della relativa Offerta di Riferimento 2017 salvo un efficientamento del 2% annuo. Invece, la componente relativa all'energia elettrica dei costi di cui sopra, sulla base delle fatture di Telenergia, sarà approvata dall'Autorità, nell'ambito del procedimento di valutazione della relativa Offerta di Riferimento.

115. Analogamente, sempre in continuità con quanto stabilito con la delibera n. 623/15/CONS, si ritiene che i costi relativi agli spazi, ai servizi di *facility management* e *security* dell'Offerta di Riferimento di collocazione ed i relativi costi di commercializzazione per gli anni 2019-2021 debbano essere fissati pari a quelli approvati nell'ambito del procedimento di approvazione della relativa Offerta di Riferimento 2017 salvo un efficientamento del 2% annuo.

116. Con particolare riferimento ai costi della banda *Ethernet* 2019-2021, l'Autorità, al fine di garantire agli operatori del mercato la necessaria certezza regolamentare in modo da poter pianificare i propri costi operativi ed il *pricing* delle offerte al dettaglio, ed al tempo stesso incentivare un ulteriore recupero di efficienza da parte dell'operatore SMP, ritiene congruo fissare il valore economico della banda sulla base di un modello *bottom up*, tenuto conto della domanda stimata e del consumo medio di banda per cliente. Tale modello, che fissa i prezzi 2019-2021, tiene conto, partendo da quanto stabilito nel procedimento di approvazione dell'OR 2018, del *trend* di crescita della banda media per accesso ipotizzabile, delle risultanze dei tavoli tecnici svolti nel 2017, del *trend* di variazione dei costi e della numerosità di accessi xDSL e FTTx su rete *Ethernet* di TIM. Alla luce degli esiti della consultazione pubblica, l'Autorità ha ritenuto opportuno effettuare una verifica del modello di costo, basato sui dati CORE e proposto in consultazione, con un modello *bottom up* che tenesse conto di efficienti dimensionamenti di rete che è lecito prospetticamente assumere, tenuto conto degli obiettivi di copertura NGA. Gli esiti di tale approfondimento sono riportati nell'Annesso 1 al Documento V della presente delibera.

117. Inoltre, con riferimento ai servizi FWA, per i quali si impone in capo a TIM l'obbligo di accesso *bitstream* nelle aree di *decommissioning*, si rappresenta quanto segue. Si evidenzia che i servizi FWA di TIM saranno rilevanti per il mercato soprattutto nelle aree oggetto di *switch off* della rete in rame al fine di permettere il completamento della copertura del territorio in termini di disponibilità dei servizi NGA, che è un prerequisito per attuare il processo *switch off* della rete in rame. Pertanto, si ritiene giustificato e proporzionato prevedere un obbligo di controllo di prezzo per i servizi FWA di TIM esclusivamente per tali aree (oggetto di *switch off* della rete tradizionale), stabilendo che - per gli anni 2019/2021 - i prezzi di tali servizi siano definiti sulla base

del criterio *retail minus*, con *minus* del 30%. Al fine di tener conto delle osservazioni degli operatori, l'Autorità valuterà – nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento di TIM – il livello di efficienza del prezzo risultante applicando il suddetto criterio sulla base dei costi di fornitura del servizio, approvando in ogni caso il prezzo più efficiente.

118. Infine, si evidenzia che il valore del costo del capitale (WACC) impiegato per la definizione dei prezzi dei servizi dei mercati 3a e 3b relativi al Resto d'Italia, in rame ed in fibra ottica, per il triennio 2019-2021 è pari a 8,64%, calcolato secondo la metodologia descritta nell'**Annexo 2** al presente documento. Nell'Annexo 7 al presente documento è invece richiamato il modello di calcolo dei valori del rischio addizionale (*Risk Premium*) dell'investimento in reti NGA, da riconoscere all'operatore SMP, come premio di rischio aggiuntivo che deve essere incorporato nel costo del capitale. Si fa presente che, anche sulla base di quanto evidenziato in consultazione, si annulla, rispetto a quanto previsto dalla delibera n. 623/15/CONS, il *risk premium* per quanto riguarda l'infrastruttura FTTC, mentre è confermato il premio per il rischio sull'infrastruttura FTTH.

### **Sconti a volume/ contratti di periodo**

119. Al riguardo l'Autorità, sul solco della delibera n. 623/15/CONS, conferma il proprio orientamento, ossia di consentire a Telecom Italia di prevedere sconti a volume o contratti di periodo per tale servizio. L'Autorità è infatti favorevole a tali strumenti laddove costituiscono un modo per ripartire i rischi di investimento con il risultato di incrementare, per gli operatori, gli incentivi al *roll-out* della fibra ottica oltre che per favorire il processo di migrazione dai servizi *legacy* in rame ai servizi a banda ultra-larga. Telecom Italia dovrà comunque sottoporre le condizioni economiche del contratto all'attenzione dell'Autorità per le valutazioni di competenza.

120. L'uso della scontistica non si traduce necessariamente in uno sconto a volume in senso stretto ma nella possibilità di introdurre maggiore flessibilità nella struttura di prezzo al fine di favorire la condivisione del rischio di investimento tra più operatori. In ogni caso, si precisa che lo sconto deve essere applicato dall'*incumbent* purché garantisca un margine sufficiente ad assicurare una competizione sostenibile. A tal fine, Telecom Italia è tenuta a comunicare all'Autorità gli sconti che intende praticare per il servizio VULA ai fini delle verifiche di competenza.

121. Pertanto, l'Autorità, in linea a quanto indicato con delibera n. 623/15/CONS, è favorevole a tali strumenti, solo laddove non costituiscano discriminazioni anticoncorrenziali – da intendersi con riferimento tanto agli operatori verticalmente integrati quanto agli operatori non verticalmente integrati attivi solo a livello *retail* o solo a livello *wholesale* - bensì un modo per ridurre i costi unitari e per ripartire i rischi di investimento con il risultato di incrementare, per gli operatori, gli incentivi al *roll-out* della fibra ottica oltre per favorire il processo di migrazione dai servizi *legacy* in rame ai servizi a banda ultra-larga senza deprimere gli incentivi alla concorrenza e gli investimenti da parte di un operatore "*wholesale only*". A tale riguardo si rinvia alle valutazioni svolte nella delibera n. 87/18/CIR nei paragrafi D.133 e D.134.

122. In conclusione, l'Autorità ritiene che tale tipologia di offerte economiche debbano essere proposte sulla base delle seguenti linee guida:

- periodo contrattuale inferiore a 3 anni e in ogni caso con un orizzonte temporale compatibile con una dinamica concorrenziale proporzionata al ciclo dell'analisi di mercato;
- valore congruo del numero di linee pre-acquistabili (“a piano”) per ciascun OAO;
- fissazione, se ritenuto di proporre da parte TIM, dell'UT di *upfront* in considerazione, a beneficio del contraente, della sola attualizzazione del WACC e del RP regolamentato;
- fissazione dei canoni in modo da tener conto dell'effetto dell'incremento dei volumi e della riduzione del *Risk Premium* sul periodo contrattuale fissato (la riduzione del RP è proporzionata alla durata del contratto e al pagamento dell'UT).

123. L'Autorità, a tale riguardo, condividendo quanto osservato da alcuni operatori e da TIM in consultazione, ritiene, alla luce del nuovo quadro regolamentare definito dalla presente delibera e, in particolare, delle profonde variazioni regolamentari introdotte nonché dei nuovi modelli di costo previsti (e delle conseguenti sensibili riduzioni dei canoni dei servizi VULA nelle aeree contendibili), che la formulazione dell'offerta *Easy Fiber* proposta da TIM a seguito della delibera n. 87/18/CIR sia, se la stessa ritiene, da rivedere ed adattare alle nuove regole che, tra l'altro, incidono sostanzialmente sui canoni VULA.

## 7. Obbligo di contabilità dei costi

124. Per verificare il rispetto da parte di TIM dell'obbligo di controllo dei prezzi imposto nei mercati in esame, l'Autorità deve avere evidenza dei costi sostenuti dall'operatore per la fornitura di ciascun servizio ad essi appartenente. Pertanto, l'Autorità ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 50 del Codice, imporre a TIM l'obbligo di redigere una contabilità dei costi per ogni singolo servizio appartenente ai mercati 3a e 3b relativi al Resto d'Italia, venduto esternamente o fornito internamente.

125. Una contabilità di questo tipo consente di evitare che si verifichino doppie attribuzioni di costi a servizi diversi, dal momento che alcuni di questi servizi utilizzano gli stessi elementi di rete e, al contempo, consente all'Autorità di avere informazioni aggiornate sui costi, sui volumi e sui costi unitari determinati in ottica FDC. Tali elementi contabili possono essere utilizzati direttamente per la fissazione dei prezzi o fornire elementi di valutazione e confronto nell'ambito dei modelli BULRIC.

126. Come illustrato precedentemente in merito all'obbligo di separazione contabile, l'Autorità intende aggiornare, le disposizioni in materia di contabilità regolatoria dei servizi di accesso alla rete fissa per procedere ad una razionalizzazione della reportistica contabile, con la definizione di un sistema di contabilità dei costi organico e funzionale alle esigenze informative dell'Autorità, e per tener conto delle novità regolamentari introdotte con le delibere n. 652/16/CONS (Nuovo *modello di equivalence* e nuova catena di *delivery*) e n. 321/17/CONS (misura di disaggregazione dei servizi di *provisioning* ed *assurance* ULL e SLU), nonché con la presente delibera.

127. A tal fine, come evidenziato nel precedente paragrafo 5, si riporta nell'**Annexo 4** al presente Documento la proposta dell'Autorità in merito ai formati contabili che TIM

è tenuta a predisporre in ottemperanza agli obblighi di contabilità dei costi e separazione contabile.

128. TIM dovrà dunque predisporre le proprie scritture contabili (Conti Economici e Rendiconti del capitale impiegato) per ciascun servizio appartenente ai mercati 3a e 3b conformemente ai formati contabili riportati nel suddetto **Annexo 4** del presente Documento.